



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 03 dicembre 2025, composta dai Magistrati:

Maria Rachele	ARONICA	- Presidente
Paolo	PELUFFO	- Presidente Aggiunto
Tatiana	CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio	TEA	- Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	. Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	- Primo Referendario – Relatore
Giuseppe	DI PRIMA	- Referendario
Francesca	LEOTTA	- Referendario
Marina	SEGRE	- Referendario
Mara	ROMANO	- Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, e gli artt. 81, 97, 1 comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 655/6.5.1948, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 200/18.6.1999;

Visto il D.Lgs. n. 267 /18.8.2000, e successive modificazioni, recante il T.U.E.L.;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato T.U.E.L., novellato dall'art. 3, co. 1 sub 2), del D.L. n.174/10.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in seguito modificato dall'art.33, co.1, del D.L. n.91/24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.116/2014;

Visti i referti del Comune di San Cataldo sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente agli anni 2022 e 2023;

Vista la relazione del magistrato istruttore prot. 8770 del 25 novembre 2025;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 121/2025, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

Udito il relatore, Primo Referendario Massimo Giuseppe Urso.

L'art. 148, comma 1, del TUEL (Controlli esterni) prevede che: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce, altresì, che: "In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione -da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti- della legittimità e regolarità delle

gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione delle Autonomie nei seguenti punti: -verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; -valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; - verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; -monitoraggio degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; -consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Ai fini della verifica di cui all'art. 148 del Tuel, si formulano le seguenti osservazioni in ordine ai referti del Comune di San Cataldo relativi agli esercizi 2022 e 2023.

In data 09.05.2024, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2022, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Successivamente, in data 26.09.2024, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2023, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Dall'esame della documentazione pervenuta, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità.

1. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'esame della sezione introduttiva, riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, poi esaminato in dettaglio nelle sezioni successive, ha evidenziato che:

- il Comune ha adottato il regolamento dei controlli interni, che risulta approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 2/07/2019;
- per il biennio 2022-2023 il controllo strategico non è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'ente, essendo integrato nel controllo di gestione (Cfr. quesito 1, punto c);

- parimenti nel biennio, per il controllo sulla qualità dei servizi l'ente ha risposto che *"la procedura è in fase di avvio"* (Cfr. quesito 1, punto f);
- il rapporto tra il numero di report periodici previsti/programmati negli anni 2022 e 2023 e il numero di report effettivamente prodotti, risulta parzialmente soddisfacente; infatti, tranne per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sugli organismi partecipati, non viene rispettato il rapporto tra il numero di report periodici previsti e programmati (Cfr. quesito 1.2):
 - 2022: nel controllo di gestione, solo un report a fronte dei due previsti; nel controllo strategico, nessun report a fronte di uno previsto; nel controllo sugli equilibri finanziari, solo un report a fronte dei quattro previsti; nel controllo sulla qualità dei servizi, nessun report a fronte di uno previsto;
 - 2023: nel controllo di regolarità amministrativa e contabile, solo un report a fronte dei due previsti; nel controllo di gestione, solo un report a fronte dei due previsti; nel controllo strategico, nessun report a fronte di uno previsto; nel controllo sugli equilibri finanziari, solo un report a fronte dei quattro previsti; nel controllo sulla qualità dei servizi, nessun report a fronte di uno previsto.
- Inoltre,
 - in riferimento all'esercizio 2022, l'ente ha riscontrato un alto livello di criticità in riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile e medio per il controllo di gestione, sugli organismi partecipati e per il controllo sugli equilibri finanziari (Cfr. quesito 1.3 anno 2022);
 - mentre per il successivo esercizio, il livello di criticità è risultato medio in relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati (Cfr. quesito 1.3 anno 2023);
 - per entrambi gli esercizi finanziari, emergono gravi carenze di personale assegnato allo svolgimento di tutte le tipologie di controllo, evidenziate dai livelli di F.T.E.¹, oscillante dallo 0,12% allo 0,08. La medesima criticità era stata

¹ L'equivalente a tempo pieno (F.T.E. – *Full-Time Equivalent*) è una unità di misura corrispondente al carico di lavoro di un dipendente a tempo pieno. Rappresenta un valore pari al numero dei lavoratori a tempo pieno di un'azienda e viene calcolato sommando tutte le ore lavorative erogate dal personale in un anno, part-time

evidenziata nel biennio 2020-2021 e motivata dall'ente con la fase commissariale in corso. Allo stato, nonostante l'elezione del nuovo organo politico, l'Amministrazione non ha ancora rimediato (Cfr. quesito 1.5);

- l'ente, sia per l'anno 2022 che per il successivo anno, non ha provveduto ad attuare modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione e raccordo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati (Cfr. quesito 1.6).

Sulla base delle risposte fornite alla prima parte del questionario, dunque, **non può ritenersi che i controlli interni siano stati esercitati in piena conformità a quanto previsto dal regolamento comunale**. L'Amministrazione nelle note al questionario 2022 - riportando le medesime giustificazioni riportate nel precedente questionario - evidenzia che: *"Le principali criticità nello svolgimento dei controlli derivano dal fatto che l'Ente, in dissesto oltre che commissariato per infiltrazioni mafiose, si ritrovava privo di figure apicali in settori di una certa importanza (settore finanziario, settore politiche sociali, settore affari generali, in cui il Segretario generale è stato chiamato - a più riprese - dalla Commissione Straordinaria a svolgere l'incarico ad interim di responsabile di posizione organizzativa. Questa situazione ha da un lato comportato lo svolgimento di un controllo - di fatto - preventivo sugli atti prodotti da tutti i settori (ad esempio in fase di apposizione del visto di copertura finanziaria o di parere tecnico contabile da parte sempre del Segretario Generale), ma dall'altro lato ha compromesso il corretto e sereno svolgimento dei controlli successivi."*

Nessuna motivazione, invece, è inserita nelle note del questionario del 2023, a fronte delle medesime criticità.

2. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo in oggetto è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 147 *bis*, commi 1 e 2 del Tuel.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela

e full-time, e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno. In questo modo è possibile determinare lo sforzo necessario per compiere un progetto espresso in FTE, a prescindere dal numero reale dei dipendenti e dalle variazioni delle ore lavorative in un dato periodo.

dell'Amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- l'ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, nel 2023 altre tecniche specifiche e per il 2022 l'estrazione causale semplice (Cfr. quesito 2.3);
- inoltre, solo per l'esercizio finanziario 2022 gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo (Cfr. quesito 2.4); parimenti, gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (Cfr. quesito 2.5);
- inoltre, per il biennio, non è prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni all'Ente) e sui funzionari delegati (Cfr. quesito 2.12).
- particolarmente grave appare quanto dichiarato dall'ente sull'assenza di irregolarità sanate a fronte di 107 irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale nel 2022 e di 202 irregolarità rilevate e segnalate nel 2023.

Pertanto, sulla base di quanto dichiarato dall'Ente, tale tipologia di controllo appare solo **parzialmente adeguato**.

3. CONTROLLO DI GESTIONE

Tale forma di controllo consiste nell'insieme di strutture, metodiche, procedure e altre misure del servizio di controllo interno, idonee a garantire lo svolgimento delle funzioni in modo regolare, economico, efficiente ed efficace e la produzione di risultati e servizi di qualità compatibili con le finalità dell'organizzazione.

Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- per l'esercizio 2022 i report periodici prodotti non sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere, mentre per l'esercizio successivo nel 50% dei casi (Cfr. quesiti 3.4);
- l'ente ha dichiarato per il biennio di non aver elaborato ed applicato l'indicatore di attività/processo, di efficacia e di efficienza (Cfr. quesiti 3.5);
- per entrambi gli esercizi finanziari, il controllo di gestione non è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi (Cfr. quesito 3.6);
- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali per entrambi gli esercizi finanziari è pari al 58% per il 2022 e al 61,57% per il 2023 (Cfr. quesito 3.7.1);
- il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa risulta medio sia per il 2020, che per il 2021 (Cfr. quesito 3.8) e l'Ente ha dichiarato di non aver predisposto un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare per l'intero biennio (Cfr. quesito 3.9).

Alla luce delle criticità emerse, **il funzionamento del controllo di gestione appare solo parzialmente adeguato.**

4. CONTROLLO STRATEGICO

Tale forma di controllo strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances*

degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- per il biennio non sono stati applicati ed elaborati gli indicatori di mantenimento, miglioramento della qualità dei servizi ed innovazione e sviluppo (Cfr. quesito 4.5);
- in entrambi gli esercizi non è stata indicata la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti, in quanto, come specificato dall'Ente, l'Amministrazione si è insediata a novembre 2021 e solo nel successivo anno ha determinato gli obiettivi strategici riferiti al programma di mandato 2022-2026, dichiarando che gli obiettivi strategici verranno verificati in sede di approvazione dello stato di attuazione dei programmi (Cfr. quesito 4.6.1); pertanto, ne deriva l'assenza di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottate nell'anno (Cfr. quesito 4.7) e l'indisponibilità dei parametri in base ai quali l'organo di indirizzo politico verifica lo stato di attuazione dei programmi (Cfr. quesito 4.8).

Alla luce delle criticità emerse, **il funzionamento del controllo strategico non appare adeguato.**

5. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Tale forma di controllo normato dall'articolo 147 *quinquies* del TUEL, come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La logica di questo tipo di controllo consiste, in particolare, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo sugli equilibri finanziari, si rileva solo, limitatamente all'anno 2023, l'indisponibilità di specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento adottate dal Responsabile del servizio finanziario per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari (Cfr. quesito 5.2).

Pur non segnalando l'ente profili di criticità nei referti, occorre tuttavia rilevare l'insufficienza di report (uno a fronte dei quattro previsti) e del personale assegnato a tale fondamentale controllo (soprattutto in un ente in stato di crisi finanziaria conclamata), pari solo allo 0,008 (vedi sopra).

Alla luce di quanto esposto, il funzionamento sugli equilibri finanziari appare solo **parzialmente adeguato**.

6. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le Autonomie, la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) tende a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- per entrambi gli esercizi finanziari, l'ente non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-quater, comma 1, TUEL (Cfr. quesito 6.2) e non sono stati definiti per gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente (Cfr. quesito 6.3);
- inoltre, sempre per il biennio, l'individuazione delle società a controllo pubblico non è stata effettuata in conformità al disposto di cui all'art. 2 lett. b) e m) del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) (Cfr. quesito 6.5);
- limitatamente all'esercizio finanziario 2023, in relazione alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, la nota informativa, allegata al rendiconto, non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (Cfr. quesito 6.7.1);

Per entrambi gli esercizi finanziari, poi, si rileva che:

- la relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico non contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, TUSP (Cfr. quesito 6.10);
- non sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (Cfr. quesito 6.13);
- non è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti (Cfr. quesito 6.14);
- gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi non hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d. lgs. 33/2013 (Cfr. quesito 6.15);
- non sono stati elaborati ed applicati alcuno degli indicatori di efficacia, efficienza, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi affidati e soddisfazione degli utenti (Cfr. quesito 6.16).

Sulla base di quanto riportato, il funzionamento del controllo sugli organismi partecipati non appare adeguato.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle Autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che per entrambi gli esercizi finanziari – come nel biennio 2020/2021 - la risposta a tutti i quesiti

della presente sezione è stata negativa, evincendosi che tale **tipologia di controllo non è stato effettuato** (*Cfr. quesito 7.3.1*).

8. APPENDICE SUL P.N.R.R.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori, il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo nel biennio 2022-2023 (senza interferenza sugli specifici controlli sulla gestione condotti dalla Sezione), si rileva che l'ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R.; tuttavia:

- gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR, pur risultando conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile, non sono stati effettuati controlli sulle procedure di gara (*Cfr. quesito 4.2*);
- il sistema informativo dell'ente non raccoglie i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS (*Cfr. quesito 5*);
- i sistemi informatici dell'Ente non integrano tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione (*Cfr. quesito 12*), in quanto il sistema informatico non risulta ancora implementato con tale funzione (*Cfr. quesito 12.1*);
- il controllo di gestione non produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2) (*Cfr. quesito 13*);

- non sono stati garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere (Cfr. quesito 14);
- l'Ente non ha predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR (Cfr. quesito 15).

Dall'esame delle risposte ai quesiti e senza interferenze con il controllo sulla gestione in corso da parte di questa Sezione, si evidenzia che **l'Ente mostra delle inefficienze sul versante del PNRR, sebbene si registrino dei progressi rispetto al biennio precedente.**

In conclusione, il sistema dei controlli interni del Comune di San Cataldo **appare solo parzialmente adeguato** nel biennio in esame, come dimostra anche la grave situazione di crisi finanziaria in cui versa l'ente. Occorre, pertanto, uno sforzo organizzativo, finalizzato a migliorare il sistema complessivo, che risulta carente e al limite della inadeguatezza, con il concreto rischio, in caso di inerzia, che possa configurarsi la fattispecie prevista dall'art. 148, comma 4, del TUEL.

Nel prossimo ciclo di controlli verrà verificato con attenzione il superamento delle criticità accertate con la presente deliberazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,

DELIBERA

- che, all'esito della verifica condotta, ai sensi dell'art. 148 TUEL, sugli esercizi 2022 e 2023, il sistema dei controlli interni del Comune di San Cataldo appare solo parzialmente adeguato;
- la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale, tramite il Presidente, al Sindaco, al Segretario Generale ed all'Organo di revisione del Comune di San Cataldo, per i profili di rispettiva pertinenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti Organi del Comune di San Cataldo.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 03 dicembre 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Maria R.A. Aronica)

Depositato in Segreteria in data 22 dicembre 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura